

**ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E CARTOGRAFIA**

**Prot. n. 29512 class. 07-04-05 - fasc. 2063 del 27/03/2012**

**COMUNE di VIGNOLA**

**Piano Particolareggiato priv. denominato “Monte Rangone”.**

**Osservazioni ai sensi dell'art.35, L.R. 20/2000 con parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008;  
Verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 – D. Lgs 4/2008.**

---

**PREMESSE**

Inquadramento amministrativo

L' Amministrazione Comunale è dotata di P.R.G. approvato con delibera di Giunta Provinciale n° 359 del 18/09/2001;

in data 25/01/2012 con prot. com. n. 1606 il Responsabile del procedimento del Comune di Vignola ha inviato il Piano Particolareggiato denominato “Monte Rangone” all'Amministrazione Provinciale; il Piano Particolareggiato, corredato del Rapporto Preliminare, è stato assunto agli atti provinciali con prot. 7969 in data 26/01/2012.

Acquisizione di pareri

In data 03/02/2012 con prot. 10301 è stato richiesto il parere del Servizio Geologico della Provincia di Modena; parere che è stato espresso in data 08/02/2012 prot. 11741 (v. **allegato**).

**si formulano i seguenti pareri**

**OSSERVAZIONI ai sensi dell'art. 35 della LR 20/2000 e PARERE TECNICO dell'art. 5 LR 30 ottobre 2008 n.19 e loro ss. mm. e ii.**

Il comparto in questione è localizzato a sud-ovest del capoluogo e precisamente a confine e a valle della strada via Monte Rangone, che conduce al centro frazionario di Campiglio.

Su questa proprietà insistono due edifici: il primo ad uso abitazione e uffici risulta vincolato dal PRG vigente a “Restauro e risanamento conservativo tipo B” ed è assoggettato a Permesso di Costruire 276/2008 rilasciato il 02/12/2010; il secondo è un rustico agricolo adibito a ricovero attrezzi.

L'area di proprietà è di mq. 37.000 dei quali mq. 33.140 sono destinati a coltivazione agricole ed i rimanenti mq. 3.860 costituiscono “l'area pertinenziale” dei due edifici.

Sostanzialmente il progetto prevede:

- la demolizione del rustico agricolo adibito a ricovero attrezzi e la nuova costruzione di un fabbricato ad uso civile abitazione su area differente (1 unità immobiliare - S.U. mq. 206,74);
- l'interramento, all'interno dell'area di proprietà, della linea elettrica (15.000 v.) previo parere favorevole HERA (essendo il sito in prossimità di una centrale elettrica).

Il presente Piano Particolareggiato è stato autorizzato con delibera di Giunta Comunale n. 20 del 07/02/2011; il giorno 08/02/2011 il Comune di Vignola ha adottato una variante alle Zone agricole modificante parametri, modi, tipi e procedure di intervento, facendo salve tutte le autorizzazioni rilasciate prima dell'adozione della variante citata (del. G.C. 18 del 07/02/2011).

### **Conformità al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 2009**

L'area interessata dal presente Piano Particolareggiato è situata in “Zona di particolare interesse paesaggistico e ambientale soggetto a decreto di tutela (art. 40 P.T.C.P.).

Ai sensi dell'art. 40 citato “Su tali aree vige una tutela di tipo procedimentale e pertanto sono soggette alle disposizioni di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. fino all'approvazione della pianificazione paesaggistica, come descritto dal capo terzo, all'art. 143 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

### **Conformità al P.R.G.**

L'area interessata dal presente Piano Particolareggiato risulta essere situata in zona omogenea E.5 - agricola di tutela ambientale delle aree collinari (art. 75 e 80 P.R.G.) ed è all'interno del perimetro delle bellezze naturali ex legge 1497/39.

Si richiamano la lettera b) del comma 4 e il comma 5 dell'art. 75 delle N.T.A. del P.R.G.:

- ai sensi della lettera b) del comma 4 citato:  
“per gli edifici ed i complessi edificati che risultino non funzionalmente collegati con l'attività agricola in base alla certificazione catastale, a norma dell'art.9 del D.L. 30.12.1993 n.557 convertito in Legge 26.2.1994 n.133, sono ammessi interventi volti al recupero totale o parziale del patrimonio edilizio, attraverso la demolizione dei manufatti esistenti e la costruzione di edifici di diversa tipologia e destinazione d'uso anche in aree appositamente individuate, a parità di cubatura e S.U. esistente, previa approvazione di specifico Piano Particolareggiato e relativa convenzione”.
- ai sensi del comma 5 citato:  
*“Le nuove costruzioni residenziali non al diretto servizio della produzione agricola e delle esigenze dei lavoratori agricoli e dei loro familiari sono incompatibili con le destinazioni d'uso delle Zone omogenee E. Le nuove costruzioni residenziali, ove ammesse dalle presenti Norme, si intendono funzionali alla produzione agricola quando sono realizzate in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze economiche, sociali, civili e culturali dei soggetti indicati ai punti a) e b) del 5° comma dell'art. 40 della L.R. 47/78 e succ. mod. Gli interventi di recupero di edifici già destinati ad abitazione sono consentiti anche a soggetti non aventi i requisiti suddetti, purché in possesso dei requisiti abilitanti alla richiesta di concessione e/o autorizzazione ai sensi delle leggi vigenti”.*

Considerato:

- che il comma 4 dell'art. 75 delle N.T.A. in sede di approvazione della variante generale (deliberazione di Giunta Provinciale n.359 del 18/09/2001) era differente e che con deliberazione di Giunta Provinciale n. 345 del 03/09/2002 erano stati sollevati severi rilievi di legittimità alle norme introdotte con la variante specifica al PRG adottata con deliberazione consiliare n. 26 del 20-05-2002 per gli interventi in zona agricola;
- che ai sensi dell'art. 40 della L.R. 47/78 e s.m., legge in virtù della quale il PRG è stato a suo tempo formato e le cui disposizioni ancora valgono per i comuni non dotati di PSC (ai sensi dell'art. 41 della L.R. 20/2000 e s.m.) e ai sensi del comma 5 dell'art. 75 delle N.T.A., “nuove costruzioni residenziali non al diretto servizio della produzione agricola e delle esigenze dei lavoratori agricoli e dei loro familiari sono incompatibili con le destinazioni d'uso delle zone agricole”;
- che ai sensi del comma 5 dell'art. 75 delle N.T.A., inoltre, ai soggetti non aventi i requisiti di imprenditore agricolo sono consentiti solamente interventi di recupero (e non di demolizione e nuova costruzione) di edifici già destinati ad abitazione (e non a servizi);
- che ai sensi dell'art. A-21 della LR 20/2000 in virtù del quale nelle zone definite dalla ex LR 47/78 come zone omogenee E, al fine del miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del territorio rurale e dello sviluppo della produttività delle aziende agricole, la pianificazione comunale, può prevedere interventi volti al recupero totale o parziale del patrimonio edilizio

anche attraverso la demolizione dei manufatti esistenti e la costruzione di edifici di diversa tipologia e destinazione d'uso; tuttavia ciò può essere ammesso su aree idonee e *appositamente individuate* dall'Amministrazione Comunale, cosa che non è prevista dal vigente strumento di pianificazione generale del Comune;

- A. sulla base delle considerazioni sopra esposte ed in riferimento alla nuova costruzione di edificio residenziale, si esprime parere non favorevole all'approvazione del presente Piano Particolareggiato in quanto la trasformazione edilizia è riferita a soggetti non aventi titolo ad intervenire in zona agricola a fini residenziali; l'intervento è in contrasto rispetto ai disposti citati di cui sopra ed in particolare è in contrasto al comma 5 art. 75 delle N.T.A. del P.R.G. vigente e all'art. 40 della LR 47/78 (rispetto alla quale il PRG è stato a suo tempo formato).**

Si richiama inoltre l'atto della Giunta Comunale n. 18 del 07/02/2011 sopra citato, in cui si delibera che *“la realizzazione di nuovi edifici dovrà essere mantenuta nell'area di sedime dell'esistente o nell'area cortiliva o di pertinenza originaria..”*. Occorre rilevare che l'unica area rilevabile con certezza nelle zone E agricole del PRG di Vignola, tra quelle citate nella delibera, è *“l'area di sedime dell'esistente”* e che il *“nuovo edificio”* proposto nel presente progetto è localizzato in posizione differente.

#### Aspetti geologici

Fermo restando quanto sopra e prevalente su quanto segue, in merito alla riduzione del rischio sismico degli interventi edilizi proposti, si allega il parere sismico citato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

***PARERE TECNICO in merito alla VALUTAZIONE AMBIENTALE di cui all'art. 5 LR 20/2000 e ss. mm. e ii e LR 9/2008 (D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.)***

Visti i contenuti del Piano;

Visto il Rapporto preliminare redatto ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,

Viste gli aspetti di non conformità rispetto agli strumenti di pianificazione, emersi nell'istruttoria urbanistica, in merito alle disposizioni di legge vigenti;

#### **CONCLUSIONI**

La pressione ambientale legata alla realizzazione della previsione può ritenersi mitigabile; Tuttavia dato atto dell'esito non favorevole delle Osservazioni in merito al Piano Particolareggiato denominato “Monte Rangone”, espresse ai sensi dell'art.35 comma 4 L.R.20/2000 e s.m.i. esito che rileva, essendo risultato la proposta in contrasto con disposizioni sovra-ordinate per quanto dettagliatamente argomentato nel presente atto;


**si ritiene di non procedere con ulteriori valutazioni di sostenibilità ambientale ai sensi dell'art. 5 LR 20/2000 (verifica di assoggettabilità D.Lgs.152/2006 e s.m.i. Titolo II e s.m.i.) in quanto gli interventi posti dal Piano Particolareggiato denominato “Monte Rangone” in Comune di Vignola, appaiono per il contrasto rispetto a dispositivi sovraordinati a carattere prescrittivo.**

\*\*\*

**Per tutto quanto precede e vista la documentazione complessivamente acquisita, in merito allo strumento attuativo denominato Piano Particolareggiato d'iniziativa privata “Monte Rangone”, del Comune di Vignola, si propone che la Giunta Provinciale faccia proprio quanto sopra riportato:**

- sollevando il rilievo urbanistico di cui al precedente punto A., ai sensi dell'art. 35 L.R. 20/2000 e art. 5 LR n. 19 del 30/10/2008 e loro ss. mm. e ii.;
- non sollevando i rilievi ambientali, ai sensi dell'art. 5 LR 20/2000 e comma 4 art.12 D.Lgs 152/2006 e loro ss. mm. e ii.

Istruttore  
U.O. Pianificazione Urbanistica  
Arch. Romano Simonini



Istruttore  
Valutazione Ambientale Strategica  
Dott. Matteo Toni



Visto

Il Dirigente  
Servizio Pianificazione Urbanistica  
Arch. Antonella Manicardi



**ALLEGATO**

**Parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19 del 30-10-2008  
norme per la riduzione del rischio sismico**



Area Lavori pubblici - Servizio Lavori speciali Opere Pubbliche

telefono 059 209 623 fax 059 343 706

via Pietro Giardini 474/c Direzionale 70, 41124 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-

## U.O. GEOLOGICO

tel. 059/209609 - fax 059/373406

Classifica 07-04-05 fasc.2063/2012.

Modena, 08/02/2012

Alla cortese attenzione di

5.7 - Pianificazione Urbanistica e Cartografica  
MANICARDI ANTONELLA

**Oggetto: COMUNE DI VIGNOLA - PIANO PARTICOLAREGGIATO D'INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO 'MONTE RANGONE'. PARERE ART. 5 LR 19/2008 IN MERITO ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO.**

## PREMESSE

L'analisi delle documentazioni geologico tecniche e sismiche è stata sviluppata in riferimento al quadro bibliografico/legislativo di seguito esposto.

- Circ.RER n.1288 del 11/03/1983 "Indicazioni metodologiche sulle indagini geologiche da produrre per i piani urbanistici";
- Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico (P.A.I.) – Autorità di Bacino Po, approvato con D.P.C.M. 24/05/2001
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 "NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO" e ss. mm. e ii. e in particolare l'art. 5 che stabilisce che la Provincia, con riferimento ai Comuni per i quali trova applicazione la normativa tecnica sismica *"esprime il parere sul POC e sul Piano Urbanistico Attuativo... in merito alla compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio.(comma 1). Il parere è rilasciato nell'ambito delle riserve o degli atti di assenso, comunque denominati, resi dalla Provincia nel corso del procedimento di approvazione dello strumento urbanistico sulla base della relazione geologica e dell'analisi di risposta sismica locale a corredo delle previsioni di piano. (comma 2)"*.
- Il D.M. (infrastrutture) 14 gennaio 2008 recante "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" (G.U. n. 29 del 4 febbraio 2008) in vigore dal 1 luglio 2009;
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna n°112 del 2 maggio 2007, Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art.16, c.1 della L.R 20/2000 per "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica" ed in particolare con riferimento al punto 2 degli atti di indirizzo della DAL 112/2007: gli studi di risposta sismica locale e microzonazione sismica vanno condotti a diversi livelli di approfondimento a seconda delle finalità e delle applicazioni nonché degli scenari di pericolosità locale (...).



Area Lavori pubblici - Servizio Lavori speciali Opere Pubbliche

telefono 059 209 623 fax 059 343 706

via Pietro Giardini 474/c Direzionale 70, 41124 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1661/2009 “Approvazione elenco categorie di edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile ed elenco categorie di edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.”

Con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 46 del 18 marzo 2009 è stata infine approvata variante generale al P.T.C.P., che ha assunto anche determinazioni in merito al rischio sismico con la “Carta delle aree suscettibili di effetti locali”.

DATO ATTO infine che il territorio del Comune di Vignola, Modena, ai sensi della normativa vigente in materia sismica, è attualmente classificato in zona 3.

### **SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE**

La documentazione, allegata agli elaborati tecnici del **Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata denominato “MONTE RANGONE”, in Comune di Vignola**, è costituita dal rapporto geologico-tecnico e sismico del maggio 2011 a firma del Dr. A. Maccaferri.

Le analisi geognostiche riportate nella relazione geologica, documentano la caratterizzazione geologico - tecnica dell'area interessata dalla variante al PRG, con tre indagini penetrometriche dinamiche superpesanti tipo DPSH, che hanno investigato il sottosuolo sino a 6.0 m dal p.c. e da una indagine sismica di tipo MASW con conseguenti elaborazioni e calcolo del valore di Vs30 in funzione di quali è stata definita la categoria dei terreni di fondazione (categoria B per l'area indagata).

Per il valore di Vs30 sono definiti i valori dei fattori di amplificazione FA P.G.A. e FA IS per  $0,1 < T < 0,5$  sec e per  $0,5 < T < 1$  sec, in riferimento alle tabelle dell'Allegato A2 della DAL 112/2007.

Le analisi e considerazioni contenute nella relazione del maggio 2011, successivamente quindi all'entrata in vigore della DAL 112/2007 e all'adozione del P.T.C.P.2009, **documentano adeguatamente** le caratteristiche dell'azione sismica nel sottosuolo del sito di intervento e quindi **ottemperano** quanto previsto dal P.T.C.P. che negli elaborati cartografici specifica per l'area in oggetto l'esecuzione di approfondimenti di II° livello, e quanto dettato dalla DAL della Regione Emilia-Romagna n° 112/2007.

Pertanto la documentazione geologico tecnica e sismica Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata denominato “Monte Rangone”, in Comune di Vignola, Modena, è assentibile.



Provincia di Modena

Area Lavori pubblici - Servizio Lavori speciali Opere Pubbliche

telefono 059 209 623 fax 059 343 706

via Pietro Giardini 474/c Direzionale 70, 41124 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it) [provinciadimodena@cert.provincia.modena.it](mailto:provinciadimodena@cert.provincia.modena.it)

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-

Dott. Geol. Lorenzo Del Maschio

Il Dirigente CAMPAGNOLI IVANO

Originale Firmato Digitalmente

*(da compilare in caso di stampa)*

Protocollo n. 11741 del 08/02/2012